

Possessor pro herede ist also derjenige, der eine Sache aus dem Erbvermögen in seinen Besitz genommen hat ; sein *animus* bestimmt sich aus der Überzeugung, Erbe zu sein. Darum ist der *possessor pro herede* ein *possessor bonae fidei*.

Der Jurist Cyrillos sagt in seinem *Index* zu D. 5, 3, 11 -13 pr: καὶ πρὸ νερέδε νέμεται ὁ λέγων ἑαυτὸν κληρονομεῖν ; andere Redewendungen dieser Art sind ὁ νομίζων ἑαυτὸν κληρονόμον oder τὸν νομίζοντα μὲν ἑαυτὸν εἶναι κληρονόμον, μὴ ὄντα δὲ τῇ ἀληθείᾳ, oder ὡς νομίζων εἶναι κληρονόμος, Zeugnisse, die darauf hinweisen, daß der Wille seinerseits von der *bona fides* beeinflusst ist (ὁ βόνα φίδε τῆς κληρονομίας ποσσέσσωρ); jene *bona fides* ist die *existimatio* des *possessor*, Erbe zu sein.

L'auctoritas di Augusto

di Mario Attilio LEVI

Da un confronto fra il testo delle *Res Gestae Divi Augusti* e la biografia augustea di Svetonio, fatto badando più alle differenze che alle concordanze fra i due testi, si percepisce facilmente che in Svetonio si ha la ovvia accettazione della esistenza di un potere monarchico (c.28 : *de reddenda re publica bis cogitavit*) che invece è esplicitamente escluso in tutto il testo del testamento augusteo. La differenza è cronologica : Svetonio appartiene alla cerchia dei più vicini collaboratori di Adriano e per lui la rifondazione adrianea dello stato è un fatto compiuto o in corso di compimento, mentre il vincitore dei cesaricidi, di Sesto Pompeo, di M. Antonio e di Cleopatra era in ben diversa situazione rispetto al complesso delle forze attive nella vita politica e sociale di Roma, dell'Italia e delle province, all'indomani di Azio. La mancanza, nella storiografia moderna, di una valutazione storicamente approfondita ed esauriente della personalità e dell'opera di Adriano impedisce tuttora una valutazione dell'opera di Augusto che ne definisca la portata e i limiti formali e

sostanziali : la biografia svetoniana non riproduce la temperie augustea poiché si colloca nel suo proprio ambiente, che è di un secolo e mezzo più recente.

Le *Res Gestae* contengono termini e concetti che, per essere propri della persona stessa, vanno riportati all'uso del tempo e dell'ambiente in cui erano stati pensati e scritti. È ovvio che *sacramentum* (*R.G.*, I,3) indica il giuramento di arruolamento dei soldati, con tutte le conseguenze che comporta ; *iusiurandum in verba* (*R.G.*, 5,15 ; Suet. *Aug.*, 17,2 ; Dio Cass., 50,6 ; Plut., *Ant.*, 56 e 61 ; Prop. 4,6,23-24) non ha significato militare, ma solo politico ed è un concetto di difficile interpretazione, riportato com'è alla situazione di crisi del secondo triumvirato. Un analogo *iusiurandum* ha un notissimo precedente negli atti e nelle intese che precedettero la guerra sociale degli Italici, e fu pronunciato nel 91 a.C. a favore di M. Livio Druso, e successivamente rinnovato reciprocamente fra gli Italici insorti e rappresentato nelle loro emissioni monetali. Tali *iusiuranda* sono i precedenti dei giuramenti e del *consensus Italiae* tributati a Ottaviano in lotta contro Antonio : in questi esempi si tratta sempre della manifestazione della volontà politica e sociale dei notabili e del medio ceto dei municipi, colonie e altri centri urbani dell'Italia centrale e meridionale, cui, dopo Cesare, si erano aggiunti gli ambienti corrispondenti dell'Italia cisalpina. Erano quindi gli stessi gruppi sociali che, oltre alla guerra sociale, avevano dato origine a movimenti armati succedutisi nel I secolo a.C., come quelli di Spartaco, di G. Mario, di Cinna, di Catilina e ancora come il *bellum perusinum* del fratello di M. Antonio.

sostanziali: la biografia svetoniana non riproduce la temperie augustea poiché si colloca nel suo proprio ambiente, che è di un secolo e mezzo più recente.

Le *Res Gestae* contengono termini e concetti che, per essere propri della persona stessa, vanno riportati all'uso del tempo e dell'ambiente in cui erano stati pensati e scritti. È ovvio che *sacramentum* (*R.G.*, I,3) indica il giuramento di arruolamento dei soldati, con tutte le conseguenze che comporta; *iusiurandum in verba* (*R.G.*, 5,15; Suet. *Aug.*, 17,2; Dio Cass., 50,6; Plut., *Ant.*, 56 e 61; Prop. 4,6,23-24) non ha significato militare, ma solo politico ed è un concetto di difficile interpretazione, riportato com'è alla situazione di crisi del secondo triumvirato. Un analogo *iusiurandum* ha un notissimo precedente negli atti e nelle intese che precedettero la guerra sociale degli Italici, e fu pronunciato nel 91 a.C. a favore di M. Livio Druso, e successivamente rinnovato reciprocamente fra gli Italici insorti e rappresentato nelle loro emissioni monetali. Tali *iusiuranda* sono i precedenti dei giuramenti e del *consensus Italiae* tributati a Ottaviano in lotta contro Antonio: in questi esempi si tratta sempre della manifestazione della volontà politica e sociale dei notabili e del medio ceto dei municipi, colonie e altri centri urbani dell'Italia centrale e meridionale, cui, dopo Cesare, si erano aggiunti gli ambienti corrispondenti dell'Italia cisalpina. Erano quindi gli stessi gruppi sociali che, oltre alla guerra sociale, avevano dato origine a movimenti armati succedutisi nel I secolo a.C., come quelli di Spartaco, di G. Mario, di Cinna, di Catilina e ancora come il *bellum perusinum* del fratello di M. Antonio.

La *coniuratio in verba*, il *consensus Italiae*, la elevazione a *dux* della guerra aziaca in difetto di un comando magistratuale elettivo e regolare (Ottaviano, a differenza da M. Antonio, aveva rinunciato alla funzione di triumviro *r.p.c.*) sono misure assunte in contrasto rivoluzionario con il senato e i comizi. Il giuramento *in verba* significa una sottomissione collettiva fondata sul *consensus*, che, nel diritto privato, è contratto a pieno titolo (D. 2,14,7 e 35,1,15), mentre, nella situazione politico-militare del tempo, rappresentava un vincolo di dipendenza a carattere più limitato della normale clientela, ma ad essa affine in rapporto a un determinato obiettivo.

Le scelte di Augusto in materia religiosa sono parimenti indicative di specifici indirizzi politici. Augusto dovette accogliere e celebrare culti panellenici, come quello di Apollo collegato alla battaglia di Azio, prima di tutto perché da tempo radicati nelle coscienze romane e italiche, poi per la necessità di contrapporre una divinità ormai ecumenica ai culti orientali di cui M. Antonio si serviva per la sua propaganda. D'altronde il culto di Apollo era a Roma connesso alla veneranda antichità dei libri sibillini.

L'elenco dei templi che Augusto costruì o restaurò, incluso nelle *Res Gestae*, ha un evidente carattere di arcaismo, anche se mancano grandi culti arcaici e mai pretermessi, come Ercole e Diana, per i quali evidentemente non occorre opere edilizie. Lo stesso carattere arcaico e patrizio Augusto lo riafferma con le sue affiliazioni a collegi religiosi, gli Arvali, i Sali, i sodali Tizi, i Feziali. Non ebbe certo fortuna il tentativo di aggiungere ai

Luperci dei Fabi e dei Quintili quelli dei Giuli, e non si sa neppure se Augusto appartenne a questo nuovo collegio. La chiusura del tempio di Giano, avvenuta con Augusto tre volte, e la cerimonia dell'*augurium salutis* furono altre manifestazioni religiose di un'età che l'*Ara Pacis* vorrà rappresentare come il *saeculum* dell'oro.

Questa politica religiosa potrebbe apparire derivante dal precedente della polemica culturale di M. Porcio Catone il censore, ma in realtà le ideologie rurali, tradizionaliste e antielleniche di Catone non avrebbero avuto senso nell'età augustea: la interpretazione delle scelte patrizie e arcaicizzanti della politica augustea come espedienti per ricostruire un ordine politico distrutto ricorrendo alla riaffermazione di un passato in certi aspetti favoloso sarebbe una spiegazione che in realtà non spiega, in quanto non riesce a dare un senso al contrasto fra una pratica populista e sostanzialmente demagogica di governo e uno stretto conservatorismo ideologico.

Anche nei metodi di azione politica, vi è contraddizione, nelle parole e nelle azioni di Augusto, fra il puntuale rispetto per il sistema repubblicano di governo, con il senato, le magistrature elettive e i comizi, e l'impegno, frequente e puntuale, nel mettere in chiaro il carattere privato delle sue finanze e delle sue iniziative di maggior rilievo storico. Questo doppio binario costituisce la vera chiave di lettura delle *Res Gestae*: le fazioni opprimono la *res publica*, Augusto la libera con sue proprie forze armate private. All'infuori di una *cura annonae* temporanea si rifiuta di accettare cariche o magistrature non regolari e tradizionali, ma

Luperci dei Fabi e dei Quintili quelli dei Giuli, e non si sa neppure se Augusto appartenne a questo nuovo collegio. La chiusura del tempio di Giano, avvenuta con Augusto tre volte, e la cerimonia dell'*augurium salutis* furono altre manifestazioni religiose di un'età che l'*Ara Pacis* vorrà rappresentare come il *saeculum* dell'oro.

Questa politica religiosa potrebbe apparire derivante dal precedente della polemica culturale di M. Porcio Catone il censore, ma in realtà le ideologie rurali, tradizionaliste e antielleniche di Catone non avrebbero avuto senso nell'età augustea: la interpretazione delle scelte patrizie e arcaicizzanti della politica augustea come espedienti per ricostruire un ordine politico distrutto ricorrendo alla riaffermazione di un passato in certi aspetti favoloso sarebbe una spiegazione che in realtà non spiega, in quanto non riesce a dare un senso al contrasto fra una pratica populista e sostanzialmente demagogica di governo e uno stretto conservatorismo ideologico.

Anche nei metodi di azione politica, vi è contraddizione, nelle parole e nelle azioni di Augusto, fra il puntuale rispetto per il sistema repubblicano di governo, con il senato, le magistrature elettive e i comizi, e l'impegno, frequente e puntuale, nel mettere in chiaro il carattere privato delle sue finanze e delle sue iniziative di maggior rilievo storico. Questo doppio binario costituisce la vera chiave di lettura delle *Res Gestae*: le fazioni opprimono la *res publica*, Augusto la libera con sue proprie forze armate private. All'infuori di una *cura annonae* temporanea si rifiuta di accettare cariche o magistrature non regolari e tradizionali, ma

esercisce la *cura annonae* con fondi privati, e così avviene con le distribuzioni fatte al popolo, con donazioni di emergenza all'erario statale o al nuovo erario militare, con le costruzioni o restauri di templi, con il rifiuto dell'*aurum coronarium*.

Si è affermato, e molto ripetuto, che il precedente della fine di Giulio Cesare sarebbe stato il motivo per cui Augusto si astenne dall'accettare ed esercitare le apparenze del potere monarchico, che ovviamente avrebbe dovuto rifarsi a modelli ellenistici o allo stesso Alessandro Magno; ma poiché questo ritegno di imitare i dinasti greci ed orientali non avrebbe alla lunga ingannato nessuno, mentre invece perdurò sino a Nerone, si deve ammettere che la volontà di non ricadere negli errori di Cesare non sarebbe spiegazione adeguata di un sistema politico che consentì una stabilità politica di lunga durata, e soprattutto non chiarisce il motivo di consensi provenienti non solo da masse sprovviste, ma dai ristretti ambienti tradizionalmente dirigenti, come quelli della *nobilitas*.

Si è molto discusso sulla parola *auctoritas* che la fortunata scoperta di un frammento della copia antiochena delle *Res Gestae* ha permesso di riconoscere come definizione della situazione di potere di Augusto: non *potestas*, ma *auctoritas*. In realtà molte discussioni non sono state né pertinenti, né realistiche. Dire che Ottaviano non ebbe più bisogno di magistrature speciali e di innovazioni di funzioni per esercitare il potere effettivo di capo dello stato romano, in quanto tale potere gli veniva dalla concorrenza nella sua persona di prerogative umane e divine grazie alle quali egli sovrasta tutti per *auctoritas*, cioè per la

eccezionalità della sua persona e delle sue benemerenzze, è ancora una spiegazione che non riesce a spiegare i fatti, poiché nulla permette di affermare che la supremazia di Ottaviano sia stata un fenomeno di fanatismo religioso o demagogico: se si esclude questa ipotesi, il dire che Ottaviano era ritenuto superiore non basta a spiegare la sua effettiva e duratura supremazia ed è una tautologia.

La parola *auctoritas* ha parecchi significati, e quindi è difficile chiarirne l'uso nel testo augusteo, nel quale la stessa parola si ritrova nella prima linea del cap. 12, secondo una integrazione accettata: le onoranze del 19 a.C. ad Augusto per il ritorno dalla Siria sono disposte [*ex senatus auctori*]tate, δόγματι nella traduzione greca, mentre l'*auctoritate* del cap. 34 viene tradotta ἀξιώματι. Nell'uso ciceroniano sono numerosi i casi di uso della parola *auctoritas* nel senso di prestigio, preminenza (*S. Rosc.*, 136; *Verr.*, 4,60; *Att.*, 4,1,3; *Tusc.*, 1,49; cfr. anche *Caes.*, *b.g.*, 7,55,4; *Liv.*, 25,37,5; *Vell.*, 2,39,3) ed è probabile che il significato di *auctoritas* nel cap. 34 significhi semplicemente "prestigio", contrapposto a *potestas* (ἐξουσία nella traduzione), che significa potere legale. Si deve quindi ammettere che neppure la "scoperta" della parola *auctoritas* nel cap. 34 ha consentita una definizione precisa della posizione politico-giuridica di Augusto nello stato romano.

Anche la rilevanza giuspubblicistica del *iusiurandum in verba* dell'intera Italia e di alcune province (*Res Gestae*, 25) in rapporto al potere di Augusto non si può dire sia stata chiarita. Da Cicerone (*de off.*, 3,29,104 e 3,31,111) si sa della gravità, e

eccezionalità della sua persona e delle sue benemerenze, è ancora una spiegazione che non riesce a spiegare i fatti, poiché nulla permette di affermare che la supremazia di Ottaviano sia stata un fenomeno di fanatismo religioso o demagogico: se si esclude questa ipotesi, il dire che Ottaviano era ritenuto superiore non basta a spiegare la sua effettiva e duratura supremazia ed è una tautologia.

La parola *auctoritas* ha parecchi significati, e quindi è difficile chiarirne l'uso nel testo augusteo, nel quale la stessa parola si ritrova nella prima linea del cap. 12, secondo una integrazione accettata: le onoranze del 19 a.C. ad Augusto per il ritorno dalla Siria sono disposte [*ex senatus auctori*]tate, $\delta\acute{o}\gamma\mu\alpha\tau\iota$ nella traduzione greca, mentre l'*auctoritate* del cap. 34 viene tradotta $\acute{\alpha}\xi\iota\acute{\omega}\mu\alpha\tau\iota$. Nell'uso ciceroniano sono numerosi i casi di uso della parola *auctoritas* nel senso di prestigio, preminenza (*S. Rosc.*, 136; *Verr.*, 4,60; *Att.*, 4,1,3; *Tusc.*, 1,49; cfr. anche *Caes.*, *b.g.*, 7,55,4; *Liv.*, 25,37,5; *Vell.*, 2,39,3) ed è probabile che il significato di *auctoritas* nel cap. 34 significhi semplicemente "prestigio", contrapposto a *potestas* ($\acute{\epsilon}\xi\theta\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ nella traduzione), che significa potere legale. Si deve quindi ammettere che neppure la "scoperta" della parola *auctoritas* nel cap. 34 ha consentita una definizione precisa della posizione politico-giuridica di Augusto nello stato romano.

Anche la rilevanza giuspubblicistica del *iusiurandum in verba* dell'intera Italia e di alcune province (*Res Gestae*, 25) in rapporto al potere di Augusto non si può dire sia stata chiarita. Da *Cicero de off.*, 3,29,104 e 3,31,111) si sa della gravità, e

della importanza, riconosciuta al giuramento anche all'infuori della sanzione religiosa. Questa posizione "laica" di Cicerone avrebbe dovuto essere tenuta maggiormente presente da quanti, nello studio della politica di Ottaviano, hanno dato molto peso agli aspetti religiosi della sua azione, mentre è chiaro che il rispetto per obblighi e sanzioni di origine trascendente, a quel tempo, per le persone di elevata condizione sociale et culturale, cioè per la gente che contava, era niente di più che un rispetto umano e convenzionale. Dai testi ciceroniani appare chiaro che il fattore del giuramento nei rapporti umani e sociali è una sopravvivenza che si può definire pregiuridica, nel senso che appartiene a un sistema normativo che precede lo *ius romanum* a noi noto, e sopravvive nel senso che G.B. VICO dava alla parola *degnità*.

Queste forme "pregiuridiche" sono presenti nella vita quotidiana romana, pubblica e privata, e se non se ne trova traccia nei testi giuridici è perché appartengono a un sistema di *fas* e di *nefas* che costituiscono regole accettate, ma rimaste fuori del diritto positivo. Alvaro D'ORS, in uno scritto del 1984 ("Estudios clásicos", *Apophoreta philologica* per M. Fernández-Galiano, 2, pp. 375 e sgg.) ricorda altri usi della parola *auctoritas*: quella dei giurisperiti, o quella del tutore dell'impubere o della donna che siano *sui iuris*, o, ancora, quella di chi libera una *res mancipi* dalla *mancipatio* con il rito librare (*per aes et libram*). Si tratta di terminologia propria della lingua latina, di uso comune ma di difficile traduzione, in quanto si tratta di una

eccezionalità della sua persona e delle sue benemeritenze, è ancora una spiegazione che non riesce a spiegare i fatti, poiché nulla permette di affermare che la supremazia di Ottaviano sia stata un fenomeno di fanatismo religioso o demagogico: se si esclude questa ipotesi, il dire che Ottaviano era ritenuto superiore non basta a spiegare la sua effettiva e duratura supremazia ed è una tautologia.

La parola *auctoritas* ha parecchi significati, e quindi è difficile chiarirne l'uso nel testo augusteo, nel quale la stessa parola si ritrova nella prima linea del cap. 12, secondo una integrazione accettata: le onoranze del 19 a.C. ad Augusto per il ritorno dalla Siria sono disposte [*ex senatus auctoritate*, δόγματι nella traduzione greca, mentre l'*auctoritate* del cap. 34 viene tradotta ἀξιόματι. Nell'uso ciceroniano sono numerosi i casi di uso della parola *auctoritas* nel senso di prestigio, preminenza (*S. Rosc.*, 136; *Verr.*, 4,60; *Att.*, 4,1,3; *Tusc.*, 1,49; cfr. anche *Caes.*, *b.g.*, 7,55,4; *Liv.*, 25,37,5; *Vell.*, 2,39,3) ed è probabile che il significato di *auctoritas* nel cap. 34 significhi semplicemente "prestigio", contrapposto a *potestas* (ἐξουσία nella traduzione), che significa potere legale. Si deve quindi ammettere che neppure la "scoperta" della parola *auctoritas* nel cap. 34 ha consentita una definizione precisa della posizione politico-giuridica di Augusto nello stato romano.

Anche la rilevanza giuspubblicistica del *iusiurandum in verba* dell'intera Italia e di alcune province (*Res Gestae*, 25) in rapporto al potere di Augusto non si può dire sia stata chiarita. Da Cicerone (*de off.*, 3,29,104 e 3,31,111) si sa della gravità, e

della importanza, riconosciuta al giuramento anche all'infuori della sanzione religiosa. Questa posizione "laica" di Cicerone avrebbe dovuto essere tenuta maggiormente presente da quanti, nello studio della politica di Ottaviano, hanno dato molto peso agli aspetti religiosi della sua azione, mentre è chiaro che il rispetto per obblighi e sanzioni di origine trascendente, a quel tempo, per le persone di elevata condizione sociale et culturale, cioè per la gente che contava, era niente di più che un rispetto umano e convenzionale. Dai testi ciceroniani appare chiaro che il fattore del giuramento nei rapporti umani e sociali è una sopravvivenza che si può definire pregiuridica, nel senso che appartiene a un sistema normativo che precede lo *ius romanum* a noi noto, e sopravvive nel senso che G.B. VICO dava alla parola *degnità*.

Queste forme "pregiuridiche" sono presenti nella vita quotidiana romana, pubblica e privata, e se non se ne trova traccia nei testi giuridici è perché appartengono a un sistema di *fas* e di *nefas* che costituiscono regole accettate, ma rimaste fuori del diritto positivo. Alvaro D'ORS, in uno scritto del 1984 ("Estudios clásicos", *Apophoreta philologica* per M. Fernández-Galiano, 2, pp. 375 e sgg.) ricorda altri usi della parola *auctoritas*: quella dei giurisperiti, o quella del tutore dell'impubere o della donna che siano *sui iuris*, o, ancora, quella di chi libera una *res mancipi* dalla *mancipatio* con il rito librare (*per aes et libram*). Si tratta di terminologia propria della lingua latina, di uso comune ma di difficile traduzione, in quanto si tratta di una

superiorità moralmente accettata da tutti come residuo di un assetto normativo del quale sopravvive, in certi casi, la validità.

Fra questi residui si devono comprendere anche fatti di rilevanza sociale evidente, come la *gens* e la *clientela*. F. DE MARTINO (*Storia della costituzione romana*², 1, 1972, pp. 37 e sgg.), dopo avere chiarito che la *gens* non è frazione di un supposto ente aggregativo maggiore, ma deve essere vista come un organismo politico-sociale indipendente, sovrano e autosufficiente, che precorre la città e lo stato, definisce la clientela "una vera e propria classe di sottoposti, di sudditi". Questa interpretazione della *gens* è stata di grande importanza per capire la storia di Roma arcaica e le posizioni rispettive della plebe e del patriziato: invece la definizione della clientela è solo in parte accettabile, in quanto DE MARTINO non poteva conoscere il *lapis satricanus* dei Valesii (Valeri), nel quale compare il termine *suodales*, che parrebbe indicare la originaria realtà del rapporto di clientela: la probabile etimologia di *cliens* da *cluere* esprime il rapporto di dipendenza del cliente e i diritti del *pater-patronus*, cioè non esprime la reciprocità di obblighi e non tiene conto di quella *fides* che lo stesso DE MARTINO (p. 38) riconosce come fondamento del rapporto reciproco di clientela.

Sulla origine della clientela, tesi largamente accettate come quella che vede nei clienti degli stranieri che, per poter essere accolti a Roma, dovevano sottoporsi alle singole *gentes*, presuppongono situazioni che non trovano conferma in nessun genere di fonti. Vedere il cliente come un *hostis* accolto a Roma come immigrato se ammesso alla dipendenza di una gente *in*

superiorità moralmente accettata da tutti come residuo di un assetto normativo del quale sopravvive, in certi casi, la validità.

Fra questi residui si devono comprendere anche fatti di rilevanza sociale evidente, come la *gens* e la *clientela*. F. DE MARTINO (*Storia della costituzione romana*², 1, 1972, pp. 37 e sgg.), dopo avere chiarito che la *gens* non è frazione di un supposto ente aggregativo maggiore, ma deve essere vista come un organismo politico-sociale indipendente, sovrano e autosufficiente, che precorre la città e lo stato, definisce la clientela "una vera e propria classe di sottoposti, di sudditi". Questa interpretazione della *gens* è stata di grande importanza per capire la storia di Roma arcaica e le posizioni rispettive della plebe e del patriziato: invece la definizione della clientela è solo in parte accettabile, in quanto DE MARTINO non poteva conoscere il *lapis satricanus* dei Valesii (Valeri), nel quale compare il termine *suodales*, che parrebbe indicare la originaria realtà del rapporto di clientela: la probabile etimologia di *cliens* da *cluere* esprime il rapporto di dipendenza del cliente e i diritti del *pater-patronus*, cioè non esprime la reciprocità di obblighi e non tiene conto di quella *fides* che lo stesso DE MARTINO (p. 38) riconosce come fondamento del rapporto reciproco di clientela.

Sulla origine della clientela, tesi largamente accettate come quella che vede nei clienti degli stranieri che, per poter essere accolti a Roma, dovevano sottoporsi alle singole *gentes*, presuppongono situazioni che non trovano conferma in nessun genere di fonti. Vedere il cliente come un *hostis* accolto a Roma come immigrato se ammesso alla dipendenza di una gente in

fidem clientelamque è ipotesi che suppone l'esistenza di *gentes*, e quindi di patrizi, nella *civitas* dei re, cioè delle origini, in quanto *hostis* è in rapporto negativo con la condizione di *civis*, mentre la tradizione dello stesso patriziato pone la migrazione delle *gentes* nell'agro romano solo alla fine della monarchia etrusca.

Il *lapis satricanus* è la più antica testimonianza di una aggregazione dipendente da una *gens*: i Valeri potevano avere avuto il loro centro originario a Satrico, così come i Claudii lo avevano avuto a Regillo in Sabina. I Claudii ottengono di stabilirsi presso Roma, oltre Aniene, con i loro clienti, e così i Valeri vengono onorati a Satrico dai loro *suodales*: la parola, derivante da *suere*, indica, più esattamente che *cliens*, quella reciprocità di rapporti e di obbligazioni nella quale consiste appunto la clientela.

Per E. BADIAN (*Foreign Clientelae*², 1984, pp. 2 e sgg.) la manomissione degli schiavi era la più comune e la più duratura origine del vincolo di clientela. Questa ipotesi, che BADIAN condivide con altri studiosi, presuppone l'esistenza della schiavitù in maniera rilevante almeno fin dal VI secolo a.C., in quanto le poche testimonianze storiografiche o epigrafiche a noi pervenute su *gentes* in età arcaica rivelano la presenza di comunità gentilizie con seguito di clienti, anche in misura considerevole e con la formazione con essi di eserciti propri della *gens*, ma non si hanno notizie circa la presenza di schiavi in grande o piccolo numero. Si parla anche di clientela derivante da *deditio* di una comunità sconfitta, *deditio* che BADIAN vede come una accettazione *in fidem*: ma da Livio (1,38,2 e sgg.) abbiamo il

testo attendibile di una *deditio*, quella di Collazia, che è una resa a discrezione nella *potestas* del popolo romano, senza traccia di rapporto di clientela, che non pare venga determinato dalla *deditio in fidem p.r.*

L'istituto della clientela è *sui generis*, e sostenere che non è un normale rapporto giuridico ma soltanto una situazione di fatto non costituisce spiegazione né dell'origine né del significato del rapporto: soprattutto non spiega la realtà della clientela in età tardo repubblicana, augustea e Giulio-Claudia. Sia l'ipotesi della origine della clientela nella immigrazione di forestieri a Roma, come l'ipotesi della origine dei clienti come schiavi manomessi o come prigionieri di guerra non sono accettabili, poiché le più antiche nostre informazioni sulla clientela la associano alle genti e non alle città. La *Rhetorica ad Herennium* (3,4) paragona gli obblighi dell'ospitalità a quelli della parentela e a quelli della clientela: *hospitia, clientelas, cognationes adfinitates caste colenda esse dicemus*, mentre quando Cicerone scrive: *quaere in cuius fide sint et clientela* (*S. Rosc.*, 93) appare chiara la interdipendenza dei due concetti di *fides* e di clientela e, di conseguenza, il carattere arcaico di ogni norma fondata sulla *fides*: e questo concetto è un "residuo" di normative arcaiche anteriori al sistema storico del diritto romano, che già in Plauto (*Aul.*, 615) e in Terenzio (*Eu.*, 886) ha assunto il significato che troviamo in Cicerone, cioè di un rapporto fiduciario pubblico o privato.

Gli studi più autorevoli convergono nella affermazione che la clientela non è mai stata un semplice rapporto umano come

testo attendibile di una *deditio*, quella di Collazia, che è una resa a discrezione nella *potestas* del popolo romano, senza traccia di rapporto di clientela, che non pare venga determinato dalla *deditio in fidem p.r.*

L'istituto della clientela è *sui generis*, e sostenere che non è un normale rapporto giuridico ma soltanto una situazione di fatto non costituisce spiegazione né dell'origine né del significato del rapporto: soprattutto non spiega la realtà della clientela in età tardo repubblicana, augustea e Giulio-Claudia. Sia l'ipotesi della origine della clientela nella immigrazione di forestieri a Roma, come l'ipotesi della origine dei clienti come schiavi manomessi o come prigionieri di guerra non sono accettabili, poiché le più antiche nostre informazioni sulla clientela la associano alle genti e non alle città. La *Rhetorica ad Herennium* (3,4) paragona gli obblighi dell'ospitalità a quelli della parentela e a quelli della clientela: *hospitia, clientelas, cognationes adfinitates caste colenda esse dicemus*, mentre quando Cicerone scrive: *quaere in cuius fide sint et clientela* (*S. Rosc.*, 93) appare chiara la interdipendenza dei due concetti di *fides* e di clientela e, di conseguenza, il carattere arcaico di ogni norma fondata sulla *fides*: e questo concetto è un "residuo" di normative arcaiche anteriori al sistema storico del diritto romano, che già in Plauto (*Aul.*, 615) e in Terenzio (*Eu.*, 886) ha assunto il significato che troviamo in Cicerone, cioè di un rapporto fiduciario pubblico o privato.

Gli studi più autorevoli convergono nella affermazione che la clientela non è mai stata un semplice rapporto umano come

potrebbe essere la amicizia o la collaborazione, ma non è accettabile la tesi che, essendo la clientela regolata dalla *fides*, si tratti di un rapporto di "natura morale e politica" piuttosto che legale. Di politico, nella *fides*, non si trova traccia nella lunga storia del concetto, mentre la natura morale potrebbe essere vincolante solo se appoggiata a un fattore imperativo e cogente. Non sussistono difficoltà se, invece, si ammette che tanto *fides* come clientela derivano da normative proprie di uno stadio organizzativo non più esistente, ma del quale sussistono tuttora le condizioni obiettive che avevano determinato le norme, che pertanto continuano la loro validità tradizionale. (Si veda anche: R. DEVELIN, *The Practice of Politics at Rome, 366-167 B.C.*, Bruxelles, 1985, pp. 127 e sgg. per il peso delle clientele nei comizi).

Che *hospitium* e *clientela* derivino ambedue da condizioni e concetti di un assetto normativo superato nel suo complesso è evidente, ma la tesi di BADIAN (*o.c.*, pp. 154 e sgg.) che i due rapporti sono equivalenti nel senso che il cliente è *hospes* e l'*hospes* è un cliente non è accettabile, in quanto l'ospitalità è in genere fra pari, non genera obbligazioni all'infuori della ospitalità reciproca ed è piuttosto affine, in qualche modo, alla *amicitia*. Però l'*hospitium* viene ad assumere molta importanza negli sviluppi della clientela posteriori alla seconda guerra punica e al nuovo tipo di clientela delle grandi casate della *nobilitas*, come gli Scipioni, i Gracchi o i Metelli, i quali iniziano un rapporto di influenza e di potere su parti dei *praedia populi romani* e su stranieri altolocati.

La spiegazione della origine delle nuove clientele è così complessa che imporrebbe un discorso che investisse l'analisi di tutto il processo di formazione dello stato romano come impero, dalla prima guerra punica alla rifondazione adrianea : basterà ora dire che la stessa espressione *praedia p.r.* rivela una concezione dominicale delle province, mentre per la sola penisola a sud delle Alpi si è giunti ai concetti di *latinitas* e di *italica societas*. La concezione delle province come *praedia* conduce alla assenza di mezzi e tramite legali per i rapporti che lo stato dovrebbe avere con le popolazioni provinciali, mentre, invece, lo stato è presente soltanto con il comandante del presidio locale e con gli appaltatori della esazione dei tributi. In queste condizioni, la *fides* verso un esponente delle classi dominanti romane diventa l'unico mezzo per avere una voce a Roma, e quindi diventa necessario il nuovo tipo di clientela per il quale i potentati di Roma stringono tale rapporto con comunità italiane e provinciali, e anche con sovrani e popoli oltre le frontiere : anche qui la clientela è *fides* del capo di una casata e nel capo della casata stessa, mentre la *fides populi romani*, cioè dello stato e nello stato, rimane un concetto astratto e soprattutto retorico (cf. M.A. LEVI in *Parola del Passato*, 1985, pp. 320 e sgg.).

Alla morte di Cesare non era certamente scomparsa la grande rete delle clientele ecumeniche di Gneo Pompeo, ed è merito di E.BADIAN l'aver affrontato questo argomento tanto negletto dalla storiografia moderna, tutta rivolta alla interpretazione formalistica e astratta della politica romana, sulle tracce di Eduard MEYER. Proprio il caso di Pompeo avrebbe dovuto spingere la

La spiegazione della origine delle nuove clientele è così complessa che imporrebbe un discorso che investisse l'analisi di tutto il processo di formazione dello stato romano come impero, dalla prima guerra punica alla rifondazione adrianea: basterà ora dire che la stessa espressione *praedia p.r.* rivela una concezione dominicale delle province, mentre per la sola penisola a sud delle Alpi si è giunti ai concetti di *latinitas* e di *italica societas*. La concezione delle province come *praedia* conduce alla assenza di mezzi e tramite legali per i rapporti che lo stato dovrebbe avere con le popolazioni provinciali, mentre, invece, lo stato è presente soltanto con il comandante del presidio locale e con gli appaltatori della esazione dei tributi. In queste condizioni, la *fides* verso un esponente delle classi dominanti romane diventa l'unico mezzo per avere una voce a Roma, e quindi diventa necessario il nuovo tipo di clientela per il quale i potentati di Roma stringono tale rapporto con comunità italiane e provinciali, e anche con sovrani e popoli oltre le frontiere: anche qui la clientela è *fides* del capo di una casata e nel capo della casata stessa, mentre la *fides populi romani*, cioè dello stato e nello stato, rimane un concetto astratto e soprattutto retorico (cf. M.A. LEVI in *Parola del Passato*, 1985, pp. 320 e sgg.).

Alla morte di Cesare non era certamente scomparsa la grande rete delle clientele ecumeniche di Gneo Pompeo, ed è merito di E. BADIAN l'aver affrontato questo argomento tanto negletto dalla storiografia moderna, tutta rivolta alla interpretazione formalistica e astratta della politica romana, sulle tracce di Eduard MEYER. Proprio il caso di Pompeo avrebbe dovuto spingere la

critica più oltre, nella comprensione dei rapporti di forza nel mondo durante la decadenza della repubblica, cioè si sarebbero dovute studiare le guerre civili fin dai loro precedenti per rendersi conto di ciò che è essenziale cercare di sapere, la provenienza degli uomini, delle armi, del denaro, dei rifornimenti, delle navi, del metallo usato per le emissioni monetali di iniziativa dei capipopolo. Se ci si limita a studiare fino a che punto Cesare mirasse alla monarchia assoluta e Pompeo a un principato repubblicano *inter pares* e quale fosse il fondamento ideologico e forse giuridico del potere augusteo, senza tenere conto di tutti i tipi di forze, e di potenziale, schierati sulle diverse posizioni, il risultato sarà sempre la incomprendione di un processo di svuotamento degli ordini statali che è già in atto con le prime rivalità fra le maggiori famiglie al tempo degli Scipioni, dei Gracchi e dei Metelli.

Pompeo aveva tale potenza materiale da potersi imporre al senato, cioè al massimo organo di uno stato già di diritto, divenuto inadeguato ai suoi compiti e incapace di resistere a quelli che vengono chiamati i "signori della guerra", ma che sono invece i patroni delle nuove clientele. Il fatto saliente e determinante è che la decadenza della legittimità della repubblica gestita dalla *nobilitas* corrisponde allo sviluppo dell'istituto di origine arcaica della clientela, che si trasforma in aggregazioni di uomini e di mezzi d'ogni parte dell'impero e anche da sovrani e popoli stranieri e autonomi che dipendono da individui e casate la cui potenza travalica i limiti entro i quali lo stato romano aveva la possibilità di imporsi. Da Plutarco (*Pomp.*, 6-8,20; id. *Sert.*,

21; Sall., *hist.*, 2,98 ; App., *b.c.*, 1,80) si apprende con quanta facilità Gneo Pompeo facesse arruolamenti in Italia e come potesse imporsi con le minacce al senato, ma non si sono mai fatti i conteggi del costo giornaliero di questi eserciti "privati".

L'origine dei fondi e la provenienza delle truppe del resto è chiara : i capi delle fazioni erano i patroni di grandi clientele italiche, provinciali, straniere, tutte forze politiche non regolate da leggi ma consistenti in ampliamenti della idea di clientela, dalle quali ripetevano le normative che si rifacevano alle regole e agli obblighi della *fides*. Il fatto importante è che l'assieme delle province, e l'Italia stessa (in minore misura), sono considerati *praedia populi romani*, cioè se ne ignorano i fattori umani, tanto individuali che collettivi ; la conseguenza che ne deriva è la formazione, attraverso queste nuove clientele, dei tramiti per fare arrivare a Roma le voci dei sudditi, e queste clientele acquisirono potere ed efficacia di gran lunga superiori a quelli del senato e dei magistrati. Il senato, i comizi, i magistrati apparentemente compivano le loro funzioni, ma non esistevano le strutture per affermare il potere e renderlo esecutivo, mentre il potere risiedeva tutto dove era la forza delle armi e della ricchezza. Dalle stesse parole di Augusto appare chiaro che la fine delle guerre civili fu la conseguenza dello schiacciante sopravvento di un capo sugli altri, della creazione di una clientela ecumenica che rendeva poco rilevanti le altre clientele, mentre non portava alla creazione di un nuovo stato e di un nuovo regime con gli organi e le strutture necessarie a farlo funzionare.

21; Sall., *hist.*, 2,98; App., *b.c.*, 1,80) si apprende con quanta facilità Gneo Pompeo facesse arruolamenti in Italia e come potesse imporsi con le minacce al senato, ma non si sono mai fatti i conteggi del costo giornaliero di questi eserciti "privati".

L'origine dei fondi e la provenienza delle truppe del resto è chiara: i capi delle fazioni erano i patroni di grandi clientele italiche, provinciali, straniere, tutte forze politiche non regolate da leggi ma consistenti in ampliamenti della idea di clientela, dalle quali ripetevano le normative che si rifacevano alle regole e agli obblighi della *fides*. Il fatto importante è che l'assieme delle province, e l'Italia stessa (in minore misura), sono considerati *praedia populi romani*, cioè se ne ignorano i fattori umani, tanto individuali che collettivi; la conseguenza che ne deriva è la formazione, attraverso queste nuove clientele, dei tramiti per fare arrivare a Roma le voci dei sudditi, e queste clientele acquisirono potere ed efficacia di gran lunga superiori a quelli del senato e dei magistrati. Il senato, i comizi, i magistrati apparentemente compivano le loro funzioni, ma non esistevano le strutture per affermare il potere e renderlo esecutivo, mentre il potere risiedeva tutto dove era la forza delle armi e della ricchezza. Dalle stesse parole di Augusto appare chiaro che la fine delle guerre civili fu la conseguenza dello schiacciante sopravvento di un capo sugli altri, della creazione di una clientela ecumenica che rendeva poco rilevanti le altre clientele, mentre non portava alla creazione di un nuovo stato e di un nuovo regime con gli organi e le strutture necessarie a farlo funzionare.

La celebre frase delle *Res gestae* (34): *auctoritate omnibus praestiti, potestate nihil amplius habui quam ceteri qui mihi quoque in magistratu conlegae fuerunt* appare la esatta definizione della situazione, quando la *auctoritas* sia intesa come quella del *pater* di una *gens* che dispone di una clientela risultante dalla riunificazione del seguito di Pompeo Magno, di Cesare, di Sesto Pompeo, di M. Antonio, di M. Bruto e dei suoi, della stessa Cleopatra VII, di Emilio Lepido e di altri. Fino a Vespasiano, i Giulio-Claudi governarono di fatto servendosi delle strutture di una *domus*, cioè di un gruppo gentilizio privato, al cui servizio si trovano liberti e schiavi.

Gli studi più recenti sulla *Ara Pacis*, come quelli di E. LA ROCCA, confermano che il monumento non è alla persona di Augusto, ma alla *gens* nel suo complesso e col suo seguito, alla universalità della sua clientela, che assicurano la pace, la prosperità e la fecondità alla *Tellus* e a Roma, raffigurata non completamente armata e seduta su un trofeo d'armi: gli stessi girali di acanto, che sono parte essenziale dei settori non figurativi del monumento, alludono all'età dell'oro e, nello stesso tempo, sono la sintesi della genealogia familiare (LA ROCCA, p. 20).

Altrettanto notevole è quanto viene detto a proposito dell'Egitto. Mentre la biografia di Svetonio (*Aug.*, 18,2) non riflette la situazione egiziana in età augustea e nell'intero I secolo d.C. quando dice: *Aegyptum in provinciae forma redactam*, cioè si riferisce alle condizioni del suo proprio tempo, le *Res gestae* (27) affermano: *Aegyptum imperio populi romani adieci*.

L'uso del verbo *adicere* indica uno *status* che non è annessione, ma piuttosto semplice aggregazione : non è scritto *addidi* o *adiunxi*, in quanto ai Tolomei succede come nuovo re lo stesso Augusto, ma Augusto e la sua *gens* si considerano sottoposti all'imperio del popolo romano e con loro il regno che si sono conquistato.

Le riforme arcaicizzanti della vita religiosa, la stessa collaborazione con il patriziato storico, la austerità del *mos maiorum* sono tutti contributi alla creazione dell'ambiente adatto a recepire il prestigio di una *gens rerum domina*, unicamente grazie alla forza della clientela. Già Catone aveva avvertito il progredire dei tempi nuovi e delle nuove clientele attraverso gli influssi stranieri, soprattutto ellenistici, sulla vita culturale e sui costumi, e il pericolo di quelle alternanze al potere repubblicano delle casate della *nobilitas*, le *Adelsfamilien* di F. MÜNZER, che già capeggiavano clientele cittadine e italiche. La clientela, data la sua origine prestatale e gentilizia, si confondeva con le origini di Roma e con la storia del patriziato ; quindi Augusto doveva rendere accettabile la sua propria clientela ecumenica rifacendosi ai residui, ancora presenti e operanti, della condizione sociale e politica della Roma arcaica, grazie ai quali si aggiunge la rispettabilità della tradizione a un potere in realtà fondato sulla forza delle armi e sulla potenza della ricchezza.

L'uso del verbo *adicere* indica uno *status* che non è annessione, ma piuttosto semplice aggregazione: non è scritto *addidi* o *adiunxi*, in quanto ai Tolomei succede come nuovo re lo stesso Augusto, ma Augusto e la sua *gens* si considerano sottoposti all'imperio del popolo romano e con loro il regno che si sono conquistato.

Le riforme arcaicizzanti della vita religiosa, la stessa collaborazione con il patriziato storico, la austerità del *mos maiorum* sono tutti contributi alla creazione dell'ambiente adatto a recepire il prestigio di una *gens rerum domina*, unicamente grazie alla forza della clientela. Già Catone aveva avvertito il progredire dei tempi nuovi e delle nuove clientele attraverso gli influssi stranieri, soprattutto ellenistici, sulla vita culturale e sui costumi, e il pericolo di quelle alternanze al potere repubblicano delle casate della *nobilitas*, le *Adelsfamilien* di F. MÜNZER, che già capeggiavano clientele cittadine e italiche. La clientela, data la sua origine prestatale e gentilizia, si confondeva con le origini di Roma e con la storia del patriziato; quindi Augusto doveva rendere accettabile la sua propria clientela ecumenica rifacendosi ai residui, ancora presenti e operanti, della condizione sociale e politica della Roma arcaica, grazie ai quali si aggiunge la rispettabilità della tradizione a un potere in realtà fondato sulla forza delle armi e sulla potenza della ricchezza.

Nota

Nel volume in onore di R. SYME, *Caesar Augustus, Seven Aspects*, a cura di F. MILLAR e E. SEGAL, Oxford, 1984, le questioni relative alla clientela augustea e al reale significato di *auctoritas* sono appena accennate nel saggio di Z. YAVETZ (pp. 13 e sgg.) e in quello di F. MILLAR (pp. 45 e sgg.). Lo stesso accade nel volume di R. DEVELIN, *The Practice of Politics at Rome, 366-167 B.C.*, Bruxelles, 1985. Si veda anche G. COLONNA in "Studi Etruschi", 1977, pp. 175 e sgg.; J.-C. RICHARD, in *Latomus*, 1988, pp. 526 e sgg.; C. AMPOLO, J.-C. RICHARD e M. HUMBERT, nel vol. di A.A.V.V., *Crise et transformation des sociétés archaïques de l'Italie antique au V^e siècle av. J.C.*, Parigi, 1990.